



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa Polverino	Presidente
Donato Centrone	Consigliere
Alessandro Visconti	Consigliere
Elisabetta Conte	Primo Referendario (relatore)
Federica Lelli	Referendario
Massimiliano Maitino	Referendario

Nella camera di consiglio del 21 marzo 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 7, c. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la lettera prot. n. 240948 del 29 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Regione Liguria ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 16/2024 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella suddetta camera di consiglio il Magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Conte;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota in epigrafe, il Presidente della Regione Liguria ha rivolto a questa Sezione un quesito riguardante la possibilità di emanare indirizzi, nei confronti di una società *in house*, "che dispongano

di derogare, in senso più favorevole al personale, al CCNL di riferimento (CCNL Metalmeccanico), in particolare prevedendo la non applicazione del principio di assorbimento degli aumenti individuali/superminimi negli aumenti dei minimi tabellari previsto nel CCNL con conseguente incidenza sui costi di personale e aumento delle tariffe applicate negli affidamenti in house”.

La Regione, premettendo di essere socio di maggioranza di una società *in house* operante nel settore ICT (*Information and Communication Technology*), riferisce che al personale di tale società trova applicazione il contratto collettivo nazionale del lavoro metalmeccanico e della installazione di impianti (nel prosieguo “il CCNL”) che prevede, in esito agli accordi intervenuti tra le parti stipulanti (da ultimo accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021), modalità di adeguamento annuali dei minimi tabellari basate sull’applicazione dell’indice Istat IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto degli energetici importati).

Viene riportato, poi, che nel giugno 2023 – ad un imprevisto e notevole incremento dell’IPCA – è conseguito un incremento proporzionale dei minimi tabellari, divenuti efficaci con decorrenza dal 1° giugno 2023; tuttavia, la società *in house* ha applicato al personale gli aumenti dei minimi tabellari nel rispetto del principio di assorbimento previsto del CCNL secondo il quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente a tale data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo)”* e, pertanto, gli aumenti individuali/superminimi di cui beneficiava parte del personale sono stati assorbiti negli aumenti dei minimi tabellari.

Tanto premesso, considerato che l’applicazione del suddetto principio penalizza in termini di perdita di potere di acquisto il personale della società che beneficia di aumenti individuali/superminimi correlati al merito e all’effettivo livello di specificità della professionalità posseduta e che ciò potrebbe incidere negativamente sulla capacità attrattiva e di *retention* della società nei confronti del personale con profili professionali tecnici e/o specialistici, la Regione chiede se sia possibile, mediante l’emanazione di indirizzi, disapplicare il suddetto principio di assorbimento degli aumenti individuali/superminimi negli aumenti dei minimi tabellari previsto nel CCNL. La Regione specifica, altresì, che l’eventuale disapplicazione del suddetto principio avrebbe un’incidenza negativa sui costi del personale della società *in house* e determinerebbe un

conseguente aumento delle tariffe applicate ai soci negli affidamenti (sebbene le tariffe rimarrebbero comunque all'interno dei parametri di congruità definiti nei *benchmark* di mercato di riferimento).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre valutare i profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, c. 8, della l. n. 131/2003 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica, nonché dei consolidati orientamenti della Corte dei Conti.

1.2 In relazione al requisito di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Presidente della Regione Liguria, titolare, ai sensi dell'art. 121 Cost., della rappresentanza della Regione, ente annoverato tra quelli dotati di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 7, c. 8, l. 131/2003.

Si rileva, poi, che non è astrattamente ostativa alla sussistenza del requisito soggettivo di ammissibilità la circostanza che la richiesta di parere, sebbene sollecitata da un ente a ciò legittimato ai sensi dell'art. 7, c. 8, l. n. 131/2003, sia, in concreto, destinata a produrre effetti prevalentemente nei confronti di un soggetto terzo (ossia, nel caso di specie, una società *in house*, non legittimata ad attivare la funzione consultiva della Corte dei conti, cfr. deliberazione di questa Sezione n. 14/2020/PAR). Su tale questione, difatti, si è pronunciata la Sezione delle Autonomie, rilevando che *“la legittimazione soggettiva alla richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo non viene meno nei casi in cui il criterio orientativo che si chiede di esprimere sia destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente, purché sia giustificato dall'esercizio di attribuzioni intestate all'ente formalmente legittimato”* (cfr. deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG). Peraltro, nella citata pronuncia di orientamento, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che il presupposto della legittimazione, specie in tali casi, è rappresentato dalla presenza di un interesse concreto all'attività di orientamento interpretativo, interesse che *“può ritenersi sussistente ogni qualvolta il soggetto legittimato a richiedere il parere abbia assunto tale iniziativa per poter esercitare una sua attribuzione, qualunque sia l'ambito materiale di questa e, dunque, anche al solo scopo di esercitare la propria attività di indirizzo (...)”*.

1.3 La richiesta di parere, tuttavia, non risulta ammissibile sotto il profilo oggettivo.

A norma dell'art. 7, c. 8, l. n. 131/2003, la funzione consultiva di questa Corte è limitata alla materia della "contabilità pubblica". La definizione dei limiti esterni di tale materia ha sollecitato ripetuti interventi da parte delle Sezioni della Corte che esercitano funzioni nomofilattiche, da cui è emerso, *in primis*, come la contabilità pubblica non possa essere dilatata fino a comprendere, nel suo complesso, qualsiasi attività degli enti territoriali che abbia riflessi di natura finanziaria (Sez. Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5/2006, n. 9/2009 e n. 3 e 4/2014; Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010).

Dai pronunciamenti citati emerge, altresì, il principio secondo cui questioni - nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica intesa come stretta gestione del bilancio - possono ritenersi ad essa riconducibili secondo una visione dinamica della materia, che sposti la visuale dalla gestione strettamente intesa degli equilibri di bilancio, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010 e SRC Campania, n. 17/2020/PAR). La nozione dinamica di contabilità, tuttavia, non inerisce alle materie in sé considerate, bensì a specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa (deliberazione n.17/2020/QMIG). Pertanto, occorre distinguere tra queste questioni e quelle che, invece, hanno meri riflessi finanziari, rientrando solo le prime nella nozione "dinamica" di contabilità pubblica ed esorbitando le seconde, invece, dal suo ambito (cfr. Sez. Autonomie, deliberazioni nn. 5,9,14/2022/QMIG).

Tanto premesso, si ritiene che il quesito posto dalla Regione Liguria non rientri nella materia della contabilità pubblica - anche in senso dinamico - come sopra tratteggiata, trattandosi, piuttosto, di una questione avente meri riflessi finanziari.

Peraltro, la richiesta di parere è inammissibile anche in quanto riguardante la possibilità di disapplicare una disposizione di un contratto collettivo. Per consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, formatosi in senso conforme agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (deliberazioni n. 50/CONTR/2010 e n. 56/CONTR/2011) e dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5 del 2006), le questioni inerenti all'interpretazione e all'applicazione dei contratti collettivi esulano dalla competenza in ambito consultivo riconosciuta alla Corte dei conti "*poiché, come più volte specificato, l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'ARAN*" (cfr. sopra richiamata deliberazione Sez. Riunite n. 56/CONTR/2011; cfr.

anche, *ex multis*, SRC Emilia-Romagna n. 19/2019/PAR, SRC Sicilia n. 133/2023/PAR, SRC Liguria n. 61 e 84/2023/PAR, SRC Lombardia n. 139/2023/PAR).

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dalla Regione Liguria.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Presidente della Regione Liguria.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il magistrato relatore

Elisabetta Conte



ELISABETTA
CONTE
CORTE DEI CONTI
21.03.2024
10:53:37
GMT+00:00

Il Presidente

Maria Teresa Polverino



MARIA TERESA
POLVERINO
CORTE DEI
CONTI
21.03.2024
12:14:57
GMT+01:00

Depositato in segreteria il 21 marzo 2024

Il funzionario preposto



ANTONELLA
SFETTINA
21.03.2024
12:22:12
GMT+01:00